



LEGA PRO

COMUNICATO N. 77/DIV – 10 MARZO 2026

77/406

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 7, 8 E 9 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8 e 9 Marzo 2026

12^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	LECCO	0-1
DOLOMITI BELLUNESI	OSPITALETTO FRANCIACORTA	4-1
GIANA ERMINIO	L.R. VICENZA	1-3
INTER U23	ALBINOLEFFE	0-1
NOVARA	PERGOLETTESE	1-1
PRO PATRIA	ALCIONE MILANO	1-1
PRO VERCELLI	CITTADELLA	0-2
RENATE	LUMEZZANE	0-0
TRENTO	VIRTUS VERONA	1-0
UNION BRESCIA	TRIESTINA	0-0

GIRONE B

ASCOLI	RAVENNA	2-0
CAMPOBASSO	AREZZO	0-1
CARPI	TORRES	1-1
FORLÌ	LIVORNO	1-1
GUIDONIA MONTECELIO	SAMBENEDETTESE	0-1
JUVENTUS NEXT GEN	VIS PESARO	1-3
PERUGIA	PONTEDERA	2-1
PIANESE	PINETO	1-0
TERNANA	GUBBIO	0-1
RIPOSA: BRA		

GIRONE C

ATALANTA U23	AUDACE CERIGNOLA	3-2
CATANIA	CASERTANA	0-0
CAVESE	AZ PICERNO	2-0
COSENZA	TEAM ALTAMURA	1-0
FOGGIA	POTENZA	0-1
MONOPOLI	CASARANO	2-1
SALERNITANA	LATINA	2-1
SIRACUSA	GIUGLIANO	2-1
SORRENTO	BENEVENTO	0-2
TRAPANI	CROTONE	1-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e del 10 Marzo 2026 ha adottato le



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7, 8 E 9 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CATANIA, CAVESE, GUBBIO, MONOPOLI, PERUGIA, PIANESE, SALERNITANA, SIRACUSA, TERNANA, UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

GARA GUIDONIA MONTECELIO – SAMBENEDETTESE DELL'8.03.2026

Il Giudice Sportivo,

letti i documenti ufficiali di gara;

- rilevato che la Società Sambenedettese ha fatto pervenire a mezzo mail a questo Ufficio una nota, con allegati filmati audio video, nella quale ha asserito che il suo calciatore Semprini Mauro non ha commesso la condotta di cui al referto arbitrale e che, conseguentemente, è stato espulso per un errore di persona;
- considerato che l'art. 61, comma 2, C.G.S. dispone che *«Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione»*;
- rilevato che la Società Sambenedettese ha allegato: "1 frame video dell'episodio, tratto dalle immagini ufficiali di Sky; 2 frame nostro video social media";
- ritenuto che dal video "SKY" non si evince in alcun modo quanto asserito dalla Società esponente in ordine all'errore di persona;
- ritenuto, in via preliminare, che l'altro video non offre piena garanzia tecnica e documentale, atteso che non si evincono in modo piano né la sua provenienza né le modalità di acquisizione, e che, pertanto, lo stesso non può essere utilizzato;
- ritenuto, altresì, che, comunque, anche da tale secondo video non emerge in modo evidente l'asserito errore di persona nell'individuazione del calciatore espulso;
- rilevato che il IV Ufficiale di gara, con supplemento di referto, richiesto da questo Giudice, ha confermato l'identità del calciatore espulso;
- considerato che le ulteriori osservazioni mosse, circa la natura della sanzione da irrogare, non possono essere valutate sulla scorta delle modalità procedurali di questo procedimento disciplinate, fra gli altri, dagli artt. 61, 65 e 66 C.G.S., disposizioni che consentono alle parti interessate di prospettare in questa fase il mero errore di persona mediante la produzione di filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale;
- ritenuto, infine, che la condotta posta in essere dal calciatore espulso deve essere giudicata

come profondamente contraria ai principi di sportività e ai canoni di cui all'art. 4 C.G.S., in quanto finalizzata ad ostacolare l'azione condotta dalla Squadra avversaria, a prescindere dall'effettivo conseguimento dello scopo perseguito, tutto quanto sopra premesso e considerato, commina sanzione della

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SEMPRINI MAURO (SAMBENEDETTESE)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, si alzava dalla panchina e a gioco in svolgimento, lanciava deliberatamente un secondo pallone in campo con il chiaro intento di interferire con il gioco.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la sua particolare deprecabilità, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

ASCOLI

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 4.651 presenti in Curva Nord e il 70% dei 2.959, presenti in Tribuna Mazzone), intonato:

1. circa il 90% dei 4.651 presenti in Curva Nord al 43° minuto della gara un coro offensivo e, al termine della gara, due cori insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti nella prima circostanza per quattro volte e nella seconda uno per nove volte e l'altro per sette volte;

2. circa il 70% dei 2.959, presenti in Tribuna Mazzone al termine della gara due cori insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti uno per nove volte e l'altro per sette volte;

3. circa il 30% dei 4.651 presenti in Curva Nord, al 36° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 48° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. durante la gara, trentacinque contenitori di Caffè Borghetti e sessanta bicchieri di plastica vuoti e semipieni di liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alle condotte sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (il 70% circa dei 4500 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 33° e al 34° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori (il 70% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Distinti, esposto, per tutta la durata della gara:

1. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 50 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza;
2. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza;
3. uno striscione (nel Settore Distinti) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 40° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 1° e all'11° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:

1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra avversaria;
2. dal 34° al 40° minuto e dal 44° al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto in maniera continuativa.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S.,

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

TUROTTI SANDRO

(PRO PATRIA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, a seguito di un gol subito dalla propria squadra, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:

1. si alzava dalla panchina aggiuntiva, uscendo dall'area tecnica per protestare con veemenza, urlando e sbracciandosi nei confronti del IV Ufficiale;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare veementemente nei confronti dell'Arbitro, proferendo altresì parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CACACE DAVIDE

(SORRENTO)

per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:

1. mostrava all'Arbitro le immagini di un'azione sul cellulare e proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione e prima di lasciare il terreno di gioco, proferiva ulteriori frasi irrispettose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE GENNARO

(LATINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VECCHI STEFANO

(INTER U23)

AMMONIZIONE (III INFR)

TURATI MARCO

(SIRACUSA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GINESTRA CIRO
TROISE EMANUELE

(GUIDONIA MONTECELIO)
(LUMEZZANE)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLONNA GIANCARLO (SORRENTO)

per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto ripetute parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ANTONINI SANDRO (SALERINITANA)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIACCA GIACOMO MICHELE (ALBINOLEFFE)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata, colpendolo da tergo sul calcagno, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

BAGGI FEDERICO (PINETO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale; in quanto, a seguito di una decisione tecnica, si alzava dalla panchina

e correva, uscendo dall'area tecnica, verso il IV Ufficiale fino ad arrivare a circa un metro di distanza e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti e della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (calciatore sostituito, r. IV Ufficiale).

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)

per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (GUIDONIA MONTECELIO)
CORRADI CHRISTIAN (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
ROSETTI MANUEL	(CARPI)
CAPORALE ALESSANDRO	(COSENZA)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
STANTE FRANCESCO	(INTER U23)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(RENATE)
ANASTASIO ARMANDO	(SALERNITANA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
CHIERICO LUCA	(AREZZO)
GORI GABRIELE	(ASCOLI)
NICOLETTI MANUEL	(ASCOLI)
LEVAK SERGEJ	(ATALANTA U23)
BIANCHI SEBASTIANO	(AZ PICERNO)
BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
CERBONE SALVATORE	(CASARANO)
CONSIGLIO LEONARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN	(GIUGLIANO)
GIL PUCHE JAVIER	(JUVENTUS NEXT GEN)
PERALTA DIEGO	(LIVORNO)
CACCAVO LUIGI	(LUMEZZANE)
BALDE MAMADOU PATHE	(PIANESE)
FRARE DOMENICO	(PINETO)
HUIBERTS ROBIN DEAN	(PRO VERCELLI)
ACHIK ISMAIL	(SALERINITANA)
QUIRINI ETTORE	(SALERINITANA)
DIPINTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(TERNANA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
MUSSO ANTONINO	(CROTONE)
BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
DIMARCO CHRISTIAN	(FOGGIA)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
MAWETE CHRIST JESUS	(LIVORNO)
LAMBRUGHİ ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAOLUCCI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
SUSSI CHRISTIAN	(PIANESE)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIOSA MARCO	(AREZZO)
MISITANO GIULIO	(ATALANTA U23)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
LUCIANI ALESSIO	(CAVESE)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
PORRO MATTIA	(LATINA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)

MOTOLESE MATTIA
SOW ASANE
OKAKA CHUKA STEFANO
RIZZO ALBERTO
PRIMASSO ANDREA

(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

INVERNIZZI ANDREA
MARCONI MICHELE
DJIBRIL MALIK
SALVO GIUSEPPE
MIGNANI GUGLIELMO
BOFFELLI VALERIO
PALMIERI RICCARDO
TESSIORE ANDREA
FATICANTI GIACOMO
MARRONE LUCA
STIVANELLO RICCARDO
DA GRACA COSIMO MARCO
PALA ALBERTO
SIMEONI LUCA
TONTI ALESSANDRO
BALZANO MARCO
FELICOLI GIANFILIPPO
CULTRARO GIOVANNI
FRISENNA GIULIO
DOUMBIA CHEC BEBEL
NICOLAO GIUSEPPE
NICOLI SIMONE
SORENSEN FREDERIK

(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
(COSENZA)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COPPOLA GIUSEPPE
CALDIROLA LUCA
PIETRA NICCOLO'
ROMEO FEDERICO
TROMBETTA MICHELE
COCCHI MATTEO
BRUGARELLO MATTIA
MACCA FEDERICO
SONZOGNI LUCA
MILESI LUCA
BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS
SASSARO ALESSANDRO
GARDONI PAOLO
FORTE RICCARDO
BARRANCO GIOACCHINO

(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(FOGGIA)
(FORLI')
(INTER U23)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(TRAPANI)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERINI GIOVANNI
MARTINO PIETRO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CASERTANA)

BIASIOL ERIC
NOCERINO LUCA FABIO
SPAVONE ALESSANDRO
SINA SAMUELE
DE LEO LORENZO ANDREA
MAJER ZAN
MUNARETTI LUCA DOMENICO
VENTRE ALESSANDRO

(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(RENATE)
(TERNANA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 10 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani